

DELIBERAZIONE 15 novembre 2016, n. 1119

**Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)" ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Visto il provvedimento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che annualmente la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sempre confermato i contenuti del citato provvedimento interregionale, in accordo con i rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha

approvato un documento integrativo di quello del 24 marzo 2011, col quale, nel confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio, si stabilisce che, relativamente alla data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite viene anticipato al sabato;

Sentite le Associazioni di categoria regionali;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2017, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2017, nelle date, rispettivamente, del 5 gennaio 2017 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e del 1° luglio 2017 (primo sabato del mese di luglio) la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 15 novembre 2016, n. 1124

**Obblighi formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 78.1 Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia